

COMUNE DI MONDAVIO

(Provincia di Pesaro e Urbino)

**REGOLAMENTO RIGUARDANTE IL COMITATO
GEMELLAGGI**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 26.07.2005

ART. 1

E' istituito nel Comune di Mondavio il Comitato gemellaggi col compito di:

- programmare, organizzare e coordinare le varie iniziative atte a rendere sempre più funzionali le attività del gemellaggio promosso dal Comune di Mondavio con Enti territoriali italiani e di altri paesi sulla base delle relative delibere del Consiglio Comunale.
- Favorire la sensibilizzazione della cittadinanza alle motivazioni del gemellaggio ed una larga e consapevole sua partecipazione alle varie iniziative di cui sopra, con particolare riguardo alla mobilitazione delle varie associazioni, organismi e gruppi sociali che operano nel Comune sul piano economico, culturale, sociale, sportivo, ecc.

ART. 2

Affinché il Comitato possa realizzare gli scopi di cui all'art. 1 il Consiglio Comunale provvederà ad iscrivere nel bilancio di previsione di ogni anno un apposito stanziamento di spesa. Il suddetto stanziamento, sarà versato al Comitato Gemellaggi previa deliberazione della Giunta Comunale.

Il Comitato, al fine di incrementare sempre di più le proprie attività, potrà inoltre giovare di contributi da parte di Enti e privati, del ricavato di manifestazioni organizzate allo scopo e di altre fonti di entrata da stabilire di volta in volta.

ART. 3

Il Comitato è la proiezione operativa dell'Amministrazione Comunale che rimane responsabile delle scelte e degli orientamenti di fondo del gemellaggio e che, coordina, a tal fine, le varie componenti della comunità locale.

Nell'esercizio della sua attività il Comitato Gemellaggi – d'intesa con l'Amministrazione Comunale – terrà costanti rapporti con l'Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa (AICCRE) e curerà la diffusione di una coscienza europeista tra i cittadini nella consapevolezza che il gemellaggio ha un profondo e irrinunciabile significato politico volto a favore l'Unità politica dell'Europa al servizio della pace e della fratellanza tra i popoli.

ART. 4

Del Comitato fanno parte:

- Sindaco o suo delegato, che ha funzione da Presidente;
- l'assessore al Turismo;
- un rappresentante del gruppo consiliare di maggioranza;
- un rappresentante del gruppo consiliare di minoranza;
- un dipendente comunale;
- due rappresentanti della Pro-Loco;
- un rappresentante dell'istituto scolastico;
- due rappresentanti delle associazioni sportive del territorio;
- due rappresentanti delle associazioni culturali del territorio;
- un rappresentante delle attività commerciali / artigianali;

Il Comitato è istituito con delibera della Giunta Comunale.
Ai componenti del comitato non è dovuto alcun compenso.

ART. 5

La decadenza di uno o più componenti del Comitato avverrà:

- a) per dimissioni;
- b) per assenza (più di 3 consecutive)
- c) per richiesta delle Associazioni di appartenenza;
- d) per la richiesta della totalità degli altri membri.

ART. 6

L'Assemblea plenaria del Comitato, di cui all'art. 4, si riunisce due volte all'anno in seduta ordinaria: entro il 31 dicembre per proporre all'Amministrazione il programma relativo all'anno successivo; ed entro il 15 giugno, per la verifica del programma o per le sue eventuali modifiche o integrazioni.

Il programma le modalità e le finalità di spesa dovranno essere sottoposti all'approvazione del Consiglio Comunale.

L'Assemblea si riunisce in seduta straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o lo chiedano cinque componenti.

ART. 7

L'Assemblea si riunisce validamente in prima convocazione con la totalità dei componenti e in seconda convocazione con la maggioranza degli stessi.

ART. 8

Le convocazioni dell'Assemblea, con ordine del giorno, dovranno essere trasmesse almeno tre giorni prima della riunione: per motivate ragioni d'urgenza esse potranno però essere fatte senza preavviso e con qualsiasi mezzo.

Tutte le decisioni saranno prese dalla maggioranza fra i presenti; nell'eventualità di parità dei voti, prevale il voto del Presidente.

ART. 9

Per le attività di carattere amministrativo il Comitato si avvale dell'opera del dipendente dell'Ente locale, addetto all'ufficio Gemellaggi, con funzioni di Segretario del Comitato stesso.

ART. 10

Il Comitato si riunisce nei locali messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale e di ogni incontro dovrà essere redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e approvato nella seduta successiva.

ART. 11

L'Assemblea del Comitato gemellaggi decade con lo scioglimento del Consiglio Comunale.

ART. 12

Le attrezzature e gli altri beni di cui il Comitato disponesse per le sue attività, vengono trasferiti all'Amministrazione Comunale in caso di scioglimento del Comitato stesso.

REGOLAMENTO RIGUARDANTE IL COMITATO GEMELLAGGI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE – ENTRATA IN VIGORE

IL SEGRETARIO COMUNALE

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 26.07.2005, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il regolamento riguardante il comitato gemellaggi;

VISTO il registro delle pubblicazioni;

CERTIFICA

- che il "Regolamento riguardante il comitato gemellaggi" approvato con la deliberazione del C.C. n. 39 del 26.07.2005 è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Mondavio per 15 giorni consecutivi, dal 06.09.2005 al 21.09.2005 al n. 260 di Rep., ed entra in vigore dopo tale pubblicazione.

Mondavio lì, 22.09.2005

IL SEGRETARIO COMUNALE
DIRETTORE GENERALE
(Dr. Andrea Volpini)